



Consiglio regionale del Molise

Al Presidente della Terza
Commissione consiliare Permanente
per il tramite del Servizio
Documentazioni, Studi e Monitoraggio
delle Politiche regionali e Assistenza alle
Commissioni
Ufficio Terza Commissione permanente
SEDE

Al Servizio Consulenza Legislativa e
Giuridica e Assistenza all'Assemblea
SEDE

Al Presidente della Terza
Commissione consiliare Permanente
per il tramite del Servizio
Documentazioni, Studi e Monitoraggio
delle Politiche regionali e Assistenza alle
Commissioni
Ufficio Terza Commissione permanente
SEDE

e, p.c.

Materia: Tutela dell'ambiente
Tipologia atto: Legislativo

OGGETTO: - Proposta di legge regionale n. 112, d'iniziativa del consigliere regionale Francesco Totaro concernente: "Istituzione del Parco delle Morge cenozoiche del Molise".

Assegnazione per esame ai sensi dell'art. 42 dello Statuto e deliberazione Ufficio di Presidenza n. 52 del 16/6/2014.

Si rimettono a codesta Commissione, ritenuta la sua prevalente competenza nella materia, gli allegati atti concernenti l'oggetto, per l'esame di cui all'articolo 42 dello Statuto della Regione assegnando per la conclusione del procedimento il termine di giorni 60 - SESSANTA -. L'inizio del termine per l'esame, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 52 del 16 giugno 2014, decorre dalla data di ricezione dell'atto di assegnazione attestato dal funzionario consiliare svolgente le funzioni di segretario amministrativo della Commissione o da altro funzionario in sua vece.

IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Niro

Cons. reg.le
Serv. Gab.
C.D.M.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

IL PRESIDENTE

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N. 112

“Istituzione del Parco delle Morge cenozoiche del Molise”.

di iniziativa del consigliere regionale Francesco Totaro

Presentata il 13 maggio 2015

Assegnata alla III Commissione



Consiglio Regionale del Molise
Capogruppo Partito Democratico

6A3/Q



112

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0003073/15 Del 13/05/2015
Arrivo - Consiglio - A MANO



**Al Presidente
del Consiglio Regionale del Molise
Dott. Vincenzo Niro**

Oggetto: Proposta Legge Regionale Istituzione del Parco delle Morge cenozoiche del Molise

In riferimento all'oggetto, con la presente si trasmette la proposta di legge Regionale concernente "Istituzione del Parco delle Morge cenozoiche del Molise".

Con Osservanza
Campobasso, 12/05/2015

Il Consigliere
Francesco Totaro



Proposta Legge Regionale:
“Istituzione del Parco delle Morge cenozoiche del Molise”

RELAZIONE

Il turismo di comunità è un modello di offerta turistica integrata, gestito non da un singolo operatore, ma dall'intera comunità locale e i cui proventi e benefici economici sono appannaggio dell'intera collettività. Il turismo di comunità è ideale in contesti marginali come il Molise in cui non sono presenti molte strutture ricettive, ma dove sono diffuse iniziative semi-professionali di ospitalità vedi nel territorio del Molise Centrale.

Il turismo di comunità non si pone in competizione o in alternativa con le realtà esistenti (professionali e non), ma anzi offre loro importanti occasioni, creando una solida rete di collaborazione e scambio, per incrementare l'offerta rivolgendosi a nuovi target. Inoltre garantisce opportunità anche ad altre figure professionali non sempre direttamente correlate al turismo, quali artigiani, commercianti, agricoltori disposti a integrare le loro offerte con quella turistica della comunità e, se necessario, ad adeguarle agli standard qualitativi richiesti da questo tipo di turismo.

Da questa idea nasce il Parco delle Morge con l'intento di unire ben nove comunità (Pietracupa, Salcito, Trivento, Sant'Angelo Limosano, Limosano, San Biase, Roccapivara, Montefalcone nel Sannio, Oratino) che hanno già siglato il protocollo d'intesa e deliberato in consiglio l'accordo di programma per la realizzazione di un'area che possa unire le Morge dei rispettivi centri menzionati. La Morgia di Pietracupa è quella più sviluppata visto che intorno a questa sorge l'intero abitato con la Chiesa Madre del XIII secolo. Le sue cavità ospitano un futuro Museo della Rupe ma soprattutto una Cripta di una bellezza unica. La Morgia di Pietravallo risalente all'era Cenozoica, in agro di Salcito, è la più ricca di cavità naturali e di fossili la maggior parte dei quali pectinidi. Per quest'ultima ragione nel 2009 è stato istituito il laboratorio paleontologico all'aperto ad opera di Roberto Colella con autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni archeologici per visite guidate e futuri allestimenti museali. Con un finanziamento regionale di oltre 170.000 euro è stato



Consiglio Regionale del Molise
Capogruppo Partito Democratico



tutelato e salvaguardato questo immenso patrimonio rurale con un lavoro di realizzazione di un percorso che parte dall'agriturismo Morgia dei Briganti fino ai piedi della Morgia.

Tra gli obiettivi quello di creare una rete turistica strutturata che ricomprenda l'itinerario turistico delle Morge attraverso lo sviluppo delle risorse locali delle varie comunità il tutto coadiuvato da operatori turistici. A ciò si aggiungono visite guidate e giornate di studio, realizzazione di un museo dei fossili a Salcito, manifestazioni ed eventi, campagne di ricerche archeologiche e paleontologiche, sviluppo di attività sportive come arrampicata e nordic walking, recupero delle cavità naturali per la realizzazione di ricostruzioni storiche.

La presente proposta di legge si compone di 28 articoli.

L'articolo 1 istituisce il Parco delle Morge cenozoiche del Molise.

L'articolo 2 definisce l'area del Parco ed elenca i Comuni che vi fanno parte.

Nell'*articolo 3* sono contenute le finalità che si intendono perseguire, quali la tutela e la conservazione delle caratteristiche paleontologiche e storico-archeologiche del territorio del Parco.

L'articolo 4 stabilisce che la gestione del parco è affidata ad un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico istituito con la presente legge, con funzioni di direzione ed amministrazione del Parco.

L'articolo 5 individua gli organi dell'Ente Parco delle Morge cenozoiche del Molise nelle figure del Presidente, della Comunità del Parco e del Revisore Unico.

L'articolo 6 prevede l'adozione da parte dell'Ente di un proprio statuto, adottato dalla Comunità del Parco entro 60 giorni dal suo insediamento ed approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale entro i successivi 60 giorni.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 stabiliscono i requisiti e le incompatibilità degli organi del Parco e ne disciplinano le funzioni. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto. La Comunità del Parco è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composta da componenti con diritto di voto, quali i membri del Coordinamento Generale ed i Sindaci di cui all'articolo 2 e componenti con diritto di parola, quali i membri del Comitato tecnico. Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio Regionale secondo le procedure e i requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.

L'articolo 11 indica la durata e le indennità degli organi dell'Ente Parco.



L'articolo 12 stabilisce che il personale dell'Ente Parco può essere messo a disposizione della Regione Molise o dagli Enti territorialmente interessati, sulla base delle esigenze funzionali ed operative espresse dalla Comunità del Parco dell'Ente Parco e con successivi provvedimenti regionali che individueranno i limiti di organico e le qualifiche di appartenenza.

L'articolo 13 stabilisce che gli atti adottati dagli organi dell'Ente Parco sono soggetti ai controlli di legittimità previsti dalla legge regionale n. 10 del 1991.

Gli articolo 14 disciplina l'adozione di un Piano per il Parco, il quale ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Regionale, e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.

L'articolo 15 stabilisce che l'Ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di sviluppo. Il piano viene successivamente approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta Regionale.

L'articolo 16 prevede che la gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione e degli enti territorialmente interessati ricadenti nell'area del parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente Parco, può essere trasferita all'Ente Parco su richiesta di quest'ultimo.

L'articolo 17 stabilisce che fino all'entrata in vigore del piano per il parco, sull'intero territorio dello stesso, saranno osservate le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, altresì vieta le attività di propensione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi.

L'articolo 18 disciplina il regolamento del Parco, che viene adottato dalla Comunità del Parco ed è approvato dalla Giunta Regionale. Il regolamento acquista efficacia dopo 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Entro tale termine i comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti, decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni interessati.

L'articolo 19 stabilisce che il Presidente dell'Ente Parco, al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi di rilascio delle concessioni, autorizzazioni ed altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni sia per interventi di pubblico interesse sia ai cittadini residenti ed operanti nel parco, può convocare le conferenze di servizi.

L'articolo 20 prevede le norme di gestione finanziaria e contabile.



Consiglio Regionale del Molise
Capogruppo Partito Democratico



L'articolo 21 dispone che la vigilanza sulla gestione dell'Ente Parco è esercitata dalla Giunta Regionale e che in caso di scioglimento e/o di rimozione o di dimissioni del Presidente e del Vice Presidente del Parco, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario.

L'articolo 22 affida la sorveglianza sul territorio del parco e sulla osservanza dei divieti imposti dalla presente legge ad apposite guardie del parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione; agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, provinciale, alle guardie di caccia e pesca ed al Corpo Forestale dello Stato; a guardie volontarie di associazioni riconosciute aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni; ai dipendenti dell'Ente Parco.

L'articolo 23 determina le sanzioni.

L'articolo 24 elenca le entrate dell'Ente Parco.

L'articolo 25 prevede che le misure di incentivazione siano appositamente previste dalla Regione Molise.

L'articolo 26 stabilisce che per gli oneri di gestione del parco si debba provvedere con i fondi di bilancio regionale e di previsione per l'anno 2015 ed al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

L'articolo 27 prevede la disciplina di rinvio.

L'articolo 28 è norma di chiusura



Proposta Legge Regionale:
“Istituzione del Parco delle Morge cenozoiche del Molise”

Art. 1
Istituzione del Parco

1.1 E' istituito con la presente legge il Parco delle Morge cenozoiche del Molise

Art. 2
Area del Parco

- 1.1 L'Area del Parco delle Morge cenozoiche del Molise comprende i territori dei comuni di Pietracupa, Salcito, Trivento, Limosano, San Biase, Sant'Angelo Limosano, Montefalcone nel Sannio, Roccapivara , in qualità di comuni promotori dell'accordo di programma , allegato A della presente legge.
- 1.2 I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area, recanti la scritta “Regione Molise Parco delle Morge cenozoiche del Molise”

Art. 3
Finalità

- 1.1 L'istituzione del Parco delle Morge cenozoiche del Molise ha le seguenti specifiche finalità:
- a) tutelare e conservare le caratteristiche paleontologiche e storico-archeologiche del territorio del Parco;
 - b) organizzare il territorio per la fruizione a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;
 - c) promuovere lo sviluppo del turismo di comunità, rurale e dell'agriturismo, l'escursionismo, nonché le visite didattiche e di svago nonché interventi di sviluppo compatibile economico, produttivo e sociale dell'area del parco con particolare riferimento alle attività agro, silvo pastorali tradizionali e di agricoltura biologica;
 - d) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali, anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione anche ai fini della destinazione turistica;
 - e) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare riferimento agli insediamenti rurali;
 - f) sviluppare azioni volte a svolgere una efficace azione di manutenzione del territorio e di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico-forestali e con tecniche eco-compatibili anche attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale.



Art. 4
Gestione del Parco

- 1.1 Per la gestione del Parco è istituito con la presente legge un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato “Ente di gestione del Parco delle Morge cenozoiche del Molise”.
- 1.2 L’Ente esercita la direzione e l’amministrazione del Parco ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3

Art. 5
Organi dell’Ente Parco

Sono organi dell’Ente Parco naturale delle Morge cenozoiche del Molise:

- a) Il Presidente;
- b) la comunità del parco;
- c) revisore unico.

Art. 6
Statuto

- 1.1 L’Ente adotta un proprio statuto che, in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare:
 - a) la sede principale dell’Ente nel comune di Trivento;
 - b) le modalità di composizione e di designazione degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi nonché i loro compiti;
 - c) le modalità di adesione da parte di altri comuni, di partecipazione popolare e le forme di pubblicità.
- 1.2 In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro 60 giorni dal suo insediamento ed approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale entro i successivi 60 giorni.
- 1.3 Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la Comunità del Parco abbia adottato lo Statuto la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 22.
- 1.4 Le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto sono adottate dalla Comunità del Parco medesima, ferma l’approvazione, su proposta della Giunta, da parte del Consiglio Regionale.
- 1.5 Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.



Art. 7

Requisiti ed Incompatibilità

1.1 Ai fini della nomina del Presidente e dei componenti della Comunità del Parco, di cui ai successivi art. 8 e 9 devono essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio paesaggistico, agricolo, storico e turistico.

Art. 8

Presidente

- 1.1 Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco. In fase di prima applicazione la designazione avverrà tra i componenti del Coordinamento Generale così come previsto dall'accordo di programma del 13/12/2014, sottoscritto dai sindaci.
- 1.2 Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute della Comunità del Parco ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 9

Comunità del Parco

- 1.1 La Comunità del Parco è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composta da componenti con diritto di voto:
I membri del Coordinamento Generale così come individuati nell'accordo di programma del 13/12/2014;
i Sindaci pro-tempore dei Comuni di cui all'art.2 o loro delegati ;
componenti con diritto di parola:
i membri del Comitato Tecnico come individuato nell'accordo di programma del 13/12/2014;
- 1.2 La Comunità del Parco può eleggere al proprio interno un vice-presidente secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo Statuto dell'Ente Parco.
- 1.3 La Comunità del Parco adotta lo Statuto dell'Ente Parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, adotta il piano ed il regolamento del parco, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi, vigila sull'attuazione del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del Parco.
- 1.4 La Comunità del Parco adotta altresì il piano pluriennale economico-sociale di cui al successivo art. 22 con le modalità e le procedure nello stesso previste.
- 1.5 La Comunità del Parco, insediata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il proprio regolamento e può avvalersi di un organo consultivo scientifico designato secondo i criteri e le modalità stabilite dallo Statuto.



Art.10
Revisore Unico

Il revisore unico è nominato dal Consiglio Regionale secondo le procedure e i requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale

- a) Il revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica
- b) Il revisore unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato
- c) Qualora il revisore unico accerti grave irregolarità nelle gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta Regionale.

Art. 11
Durata in carica ed indennità degli organi

- 1.1 La durata degli organi dell'Ente Parco è fissata dallo Statuto di cui al precedente art. 6. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 1.2 Lo Statuto dell'Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti della Comunità del Parco.

Art. 12
Personale

- 1.1 Il personale dell'Ente Parco può essere messo a disposizione della Regione Molise o dagli Enti territorialmente interessati, sulla base delle esigenze funzionali ed operative espresse dalla Comunità del Parco dell'Ente Parco e con successivi provvedimenti regionali che individueranno i limiti di organico e le qualifiche di appartenenza.
- 1.2 L'Ente Parco predisporre ed adotta la pianta organica che dovrà essere approvata con delibera del Consiglio Regionale
- 1.3 In mancanza di idoneo personale l'Ente può avvalersi di volta in volta – entro i limiti di spesa prefissati appositamente nel bilancio di cui al successivo art. 21 di accompagnatori ed esperti naturalistici abilitati, singoli o associati, mediante convenzioni, per le attività escursionistiche, didattiche e di studio, nonché per le iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto dell'area protetta
- 1.4 L'Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale, da inserire nel bilancio di cui al successivo art. 21



Art. 13

Controllo sugli atti

Gli atti adottati dagli organi dell'Ente Parco sono soggetti ai controlli di legittimità previsti dalla legge regionale 16 maggio 1991 n.10 e successive rettifiche ed integrazioni.

Art. 14

Piano per il Parco

1.1 L'Ente parco entro un anno dalla sua costituzione predispose il Piano per il Parco.

1.2 Il Piano è adottato dalla Comunità del Parco.

1.3 Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale.

1.4 Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, senza che l'Ente abbia adottato il Piano per il Parco, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art.22

1.5 Il Piano per il Parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Regionale, e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.

1.6 Al Piano per il Parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 15

Piano pluriennale economico-sociale

1.1 Nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano, e dal regolamento di cui agli art. 15 e 19, l'Ente Parco promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali interessati atti a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del Parco e nei territori limitrofi

1.2 Per i fini di cui al comma precedente, l'Ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di sviluppo. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione

1.3 Il Consiglio Direttivo provvede alla adozione del piano medesimo tenuto conto del parere espresso dagli Enti locali territorialmente interessati

1.4 Il piano viene successivamente approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale



1.5 Con le stesse procedure e modalità si provvederà all'eventuale aggiornamento annuale del piano.

Art 16

Trasferimento ed acquisizione di beni immobili

1.1 La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area del parco, può essere trasferita all'Ente Parco anche su richiesta dello stesso.

1.2 La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli enti territorialmente interessati ricadenti nell'area del parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente Parco, può essere trasferita all'Ente Parco su richiesta di quest'ultimo.

1.3 In particolare l'Ente Parco può:

a) costituire servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell'area stessa;

b) utilizzare gli immobili che il piano per il Parco destina a centri visita e/o strutture a servizio del parco

c) fruire delle emergenze storico archeologico, naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per il parco ;

1.4 I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente Parco.

Art. 17

Norme di tutela

1.1 Fino all'entrata in vigore del piano per il parco, sull'intero territorio dello stesso, saranno osservate le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna

1.2 Sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi

Art. 18

Regolamento del parco

1.1 Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Ente Parco adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 15, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

1.2 A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2,3,4,5, dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991 n.394.

1.3 Il regolamento, adottato dalla Comunità del Parco, è approvato dalla Giunta Regionale.

1.4 Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta Regionale diffida l'Ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento viene approvato dalla Giunta Regionale nei successivi 60 giorni.

1.5 Il regolamento acquista efficacia dopo 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Entro tale termine i comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue



previsioni i propri regolamenti, decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni interessati.

Art. 19

Conferenza di servizi

Al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi di rilascio delle concessioni, autorizzazioni ed altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni sia per interventi di pubblico interesse sia ai cittadini residenti ed operanti nel parco, il Presidente dell'Ente Parco convoca opportune conferenze di servizi.

Art. 20

Norme di gestione finanziaria e contabile

- 1.1 L'Ente adotta entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
- 1.2 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
- 1.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno finanziario.
- 1.4 Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.
- 1.5 Entro il 31 maggio l'Ente approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
- 1.6 L'Ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.
- 1.7 Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione della Comunità del Parco con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.
- 1.8 Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.
- 1.9 Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con il relativo parere del Revisore Unico.
- 1.10 Per il controllo dei documenti contabili si osservano le norme di cui all'art. 20 della legge regionale 16.05.1991 n.10



Art. 21
Vigilanza

- 1.1 La vigilanza sulla gestione dell'Ente Parco è esercitata dalla Giunta Regionale che può disporre di ispezioni a mezzo di propri funzionari, provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne ometta rifiuti o ritardi per l'adempimento e in caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, delibera lo scioglimento della Comunità del Parco e/o la rimozione del Presidente.
- 1.2 In caso di scioglimento e/o di rimozione, Il presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione di nuovi organi che nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.
- 1.3 Il presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario anche in caso di dimissioni del Presidente e del Vice Presidente del Parco.

Art. 22
Sorveglianza

- 1.1 La Sorveglianza sul territorio del parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:
- a) ad apposite guardie del parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione,
 - b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, provinciale, alle guardie di caccia e pesca ed al Corpo Forestale dello Stato;
 - c) a guardie volontarie di associazioni riconosciute aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni;
 - d) ai dipendenti dell'Ente Parco.

Art. 23
Sanzioni

Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano quelle previste dalla normativa vigente

Art. 24
Entrate dell'Ente Parco

Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:



- a) I contributi ordinari e straordinari della Regione o degli altri Enti pubblici;
 - b) I contributi in conto capitale dello Stato;
 - c) contributi e finanziamenti a specifici progetti;
 - d) I lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
 - e) gli eventuali redditi patrimoniali;
-
- f) I canoni delle concessioni, i diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente;
 - g) proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente,
 - h) I proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali,
 - i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

Art. 25

Misure di incentivazione

Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incentivazione appositamente previste dalla Regione Molise.

Art. 26

Norma finanziaria

Agli oneri per la gestione del Parco, valutati in euro 100.000,00 per l'anno finanziario 2015, si provvede con i fondi del bilancio regionale e di previsione per l'anno 2015 ed al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

Art. 27

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa di settore.

Art. 28

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise